

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 24/01/2023

FATTO

Parte ricorrente di aver contratto, in data 28.11.2014, unitamente al sig. G.M., il mutuo fondiario n. **368, per l'acquisto della casa di prima abitazione e per la quota pro indiviso del 50%; in data 27 ottobre 2020, provvedeva ad acquistare la quota del 50% già in capo al sig. G.M., accollandosi il pagamento integrale della quota di mutuo quale prezzo della compravendita; l'accollo rimaneva interno, non essendoci stata accettazione da parte della banca; in data 19 aprile 2021, il sig. G.M. veniva dichiarato fallito personalmente quale socio illimitatamente responsabile della S.C. snc; in data 28 giugno 2021, la convenuta comunicava alla ricorrente la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e, contestualmente, chiedeva il rientro con pagamento immediato dell'intero importo del mutuo ipotecario, giustificando il tutto in ragione dell'intervenuto fallimento personale del cointestatario del mutuo, già socio di società in nome collettivo; di aver continuato, successivamente alla detta comunicazione, ad onorare per intero il pagamento della rata del suddetto mutuo sino al mese di febbraio 2022, senza alcuna ulteriore contestazione e/o comunicazione da parte della banca che continuava ad accettare i ratei del mutuo per ben otto mesi; nel mese di marzo 2022, la convenuta provvedeva *sua sponte* alla chiusura del conto corrente personale dove veniva addebitata la rata del mutuo ipotecario,

senza alcuna ulteriore preventiva e formale comunicazione; a far data dal 2 marzo 2022, veniva segnalata dalla convenuta a sofferenza nella Centrale Rischio della Banca d'Italia; a far data dal 26 aprile 2022, la convenuta comunicava di aver provveduto a segnalare la ricorrente altresì presso i Sistemi di Informazione Creditizia; provvedeva a contestare la condotta tenuta dall'intermediario convenuto e, quest'ultimo, in risposta, e solo dopo l'esposto presentato alla Banca d'Italia, provvedeva a riscontrare le contestazioni sollevate dalla stessa, asserendo che: i) il fallimento personale del sig. G.M. avrebbe realizzato le condizioni di cui all'art. 1186 c.c.; ii) i versamenti effettuati dopo la comunicazione del giugno 2021, stante la decadenza del piano di ammortamento, sarebbero stati accolti *"a mero titolo di acconto sul maggior avere"*; iii) la ricorrente era destinataria di azioni giudiziarie (di revocatoria) del curatore fallimentare; l'art. 1186 c.c. non trova applicazione nel caso che ci occupa in quanto l'insolvenza si è verificata solo in capo al cointestatario, a causa del suo fallimento personale, e non della ricorrente, che non è mai andata in mora con il pagamento del mutuo se non fino a quando nel marzo dell'anno 2022, unilateralmente e senza preavviso alcuno, la banca ha estinto il conto corrente ove venivano pagate le rate del mutuo; l'istituto di credito, accettando il pagamento delle rate scadute dopo la comunicazione al debitore della decadenza del beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo, ha di fatto revocato con comportamenti concludenti, la decadenza del debitore dal beneficio del termine e la volontà di risolvere il contratto precedentemente espressa (cfr. Corte d'Appello Genova, 26 marzo 2001; Tribunale di Agrigento, ordinanza del 04 settembre 2019); il comportamento tenuto dalla banca ha violato, altresì, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1175 c.c., anche sotto il profilo dell'affidamento; in merito all'azione revocatoria e di accertamento della simulazione contrattuale promossa dalla curatela fallimentare rispetto all'atto di compravendita del 27 ottobre 2020, nulla cambia per la banca nella propria qualità di creditrice sia della ricorrente sia, in caso di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, della Curatela; la segnalazione a sofferenza è stata effettuata in violazione di quanto disposto dalla Circolare n. 139/1991 (Cap. II - Sez. 2 - punto 1.5), la quale prevede che *"La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza"*.

Parte resistente eccepisce che il ricorso si basa su una ricostruzione dell'accaduto, in fatto e in diritto, sensibilmente differente dalla realtà ed errata; essa, per vero, solo in data 22.11.2021, apprendeva, da una comunicazione mail proveniente dal Gruppo G.C. e firmata dalla ricorrente, che quest'ultima, un anno prima, aveva acquistato, dal sig. G.M., il 50% della proprietà dell'immobile, dando come controprestazione l'accollo del mutuo residuo; la banca non aderiva all'accollo per cui la parte debitrice plurisoggettiva non è mutata; nel mese di febbraio 2022, veniva a conoscenza, dalla lettura della relazione ex art. 172 L.F. redatta dal Commissario Giudiziale della procedura di concordato e della relazione ex art. 33 L.F. redatta dal Curatore Fallimentare, che l'immobile oggetto del mutuo era stato utilizzato dalla ricorrente anche quale sede della società unipersonale G.C. srl costituita il 3.10.2019 con un capitale sociale di € 10.000,00, società della quale la ricorrente è socio unico ed amministratore unico; la G.C. srl, subito dopo la costituzione, in data 18.10.2019, si rendeva affittuaria di ramo d'azienda della S.C. snc la quale, in data 30.10.2019, depositava domanda di concordato; in concomitanza con la costituzione della G.C. srl, risultavano un bonifico di € 10.000,00 dal conto corrente della S.C. snc a favore della ricorrente; dalla relazione ex art. 33 L.F. risultava che il curatore fallimentare, nel mese di gennaio 2022, aveva già incardinato azione revocatoria contro la ricorrente; sulla base delle informazioni riportate nelle suddette relazioni, la banca si convinceva della stretta interconnessione tra la ricorrente e le attività economiche del sig. G.M. e sul fatto che entrambi fossero in situazione di sofferenza, per cui nel mese di

marzo 2022 provvedeva ad estinguere i rapporti bancari intestati alla ricorrente ed alla classificazione della relativa posizione a sofferenza; i due beneficiari del finanziamento sono considerati come una unica parte mutuataria sia pure plurisoggettiva e non come due debitori “singoli” con obbligazione solidale tra loro; il fallimento del sig. G.M. fa sì che il debito debba essere considerato scaduto *“alla data di dichiarazione del fallimento”* (art. 55 L. Fall.), diminuisce inevitabilmente per la banca le garanzie patrimoniali dell'unica parte “complessa” del contratto di mutuo, integrando inoltre quanto meno quello squilibrio nella capacità di far fronte alle obbligazioni per la parte mutuataria che è sufficiente per integrare la decadenza di cui all'art. 1186 c.c.; le operazioni economiche poste in essere dalla ricorrente e dal sig. G.M. rendono evidenti l'intimo collegamento di entrambi, nonché la relazione economica di entrambi con la società fallita ed il turbamento degli equilibri economici familiari a seguito del fallimento, oltre ad evidenziare l'intenzione della famiglia di fatto di sottrarre l'immobile dalla garanzia patrimoniale; quanto appena sostenuto in ordine alla unicità dell'obbligazione e all'unicità della parte mutuataria da cui consegue il fatto che la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. non possa che riguardare la parte mutuataria nel suo complesso, e quindi anche la ricorrente, trova perfetta corrispondenza nelle indicazioni EBA sulle esposizioni creditizie congiunte; la decadenza del beneficio del termine è una dichiarazione unilaterale recettizia che determina la decadenza nel momento stesso in cui viene a conoscenza del debitore; sia la decadenza che la risoluzione operano in maniera istantanea e non sono più revocabili una volta giunta a conoscenza della controparte; la banca, attendendo qualche mese prima della chiusura del conto, ha concesso alla cliente un lasso di tempo, dimostrando buona fede e collaborazione contrattuale.

Parte ricorrente replica che nel mutuo cointestato viene in essere un'obbligazione solidale e, quindi, il mutuante, nel caso di inadempienza, può agire nei confronti anche di uno solo di essi per l'ottenimento del quantum ad esso dovuto; la resistente fonda l'applicazione dell'art. 1186 c.c. sul fatto del fallimento del cointestatario senza, però, concretamente tener ancora di conto del contegno tenuto dalla ricorrente che continuava a pagare regolarmente le rate; i presupposti della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione contrattuale, nel caso di specie, difettano tutti in quanto la ricorrente: 1) non ha mai interrotto il pagamento (integrale) delle rate di mutuo; 2) non versava in un personale stato di insolvenza; 3) non ha diminuito le proprie garanzie patrimoniali ed ha prestato quelle promesse; contesta la produzione documentale riguardante il concordato prima ed il fallimento poi della S.C. S.n.c., in quanto estranea a questo contendere, e chiede di non tenerla in considerazione ai fini della decisione; la banca è incorsa, in totale spregio dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, in un abuso del proprio diritto violativo dell'art. 1175 c.c., giustificando il proprio operato sul fatto che il fallimento del sig. G.M. avrebbe “contagiato” la posizione della ricorrente.

L'intermediario ha ulteriormente osservato che l'interpretazione del contratto di mutuo conduce a ritenere che giuridicamente la parte mutuataria è una unica parte unitaria e che dal punto di vista economico/finanziario l'istruttoria che ha condotto alla concessione del mutuo conferma l'esistenza di una unica ed inscindibile parte mutuataria costituita dai due soggetti; da una parte il fallimento del sig. G.M. ha diminuito per la banca grandemente le garanzie patrimoniali della unica ed inscindibile parte mutuataria; dall'altra il comportamento della ricorrente ha dato prova della volontà di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale del fallimento oltre ad avere evidenziato l'intimo collegamento tra la situazione economica/patrimoniale dei componenti della famiglia di fatto e l'intima relazione economica con la società fallita; anche a prescindere dall'unicità ed inscindibilità giuridica della parte “complessa” del contratto di mutuo, dal punto di vista economico il



fallimento implica non solo l'insolvenza del sig. G.M. ma anche quello "squilibrio" nella capacità di far fronte alle obbligazioni per la parte mutuataria, che è sufficiente per integrare la decadenza di cui all'art.1186 c.c.; la ricorrente era ben consapevole di essere decaduta dal beneficio del termine per aver ricevuto la relativa comunicazione formale, così come ha ricevuto i dovuti preavvisi di segnalazione a sofferenza; la produzione documentale riguardante il concordato ed il fallimento della S.C. S.n.c., che la ricorrente chiede di espungere e non tenere in considerazione ai fini della decisione, è strettamente attinente alla materia del contendere e rilevante, in quanto contiene la descrizione del comportamento in pregiudizio ai creditori posto in essere dalla ricorrente.

Conclusioni di Parte ricorrente:

a Codesto Collegio Arbitrale Bancario Finanziario affinché <i>contrariis reiectis</i>
venga: 1) accertata e dichiarata l'illegittimità dell'applicazione nei confronti
della Signora [redacted] dell'art. 1186 c.c. , e per la sorte pronunciarsi sulla
rimessione della medesima nei termini per il pagamento rateale
dell'importo residuo del mutuo fondiario n. [redacted] 368 stipulato in
data 24 novembre 2014, come da piano di ammortamento allo stesso
allegato; e 2) accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione a
sofferenza della Signora [redacted] nella Centrale Rischi della Banca
d'Italia, per il mancato rispetto della Circolare n. 139/1991, nonché nelle
banche dati dei Sistemi di Informazione Creditizia in quanto ne difettano i
presupposti di legge, e per la sorte pronunciarsi sulla cancellazione del
nominativo della Signora [redacted] dalle medesime.

dell'intermediario:

rigettare il ricorso della sig.ra [redacted] e per l'effetto,

- 1) accertata e dichiarata la legittimità dell'applicazione nei confronti anche della sig.ra [redacted] dell'art.1186 c.c. rigettare la richiesta di rimessione nei termini per il pagamento rateale del mutuo n.00 [redacted] 368 del 24.11.2014;
- 2) accertare e dichiarare la legittimità della segnalazione a sofferenza della Sig.ra [redacted] nella Centrale Rischi e nelle Banche dati dei Sistemi di Informazione Creditizia e così rigettare la domanda di cancellazione dalle medesime banche dati.

DIRITTO

La ricorrente, quale cointestataria del mutuo fondiario n.***368, contesta l' illegittimità dell'avvenuta estinzione dei rapporti bancari nonché la segnalazione a sofferenza del suo nome avvenuta nel mese di marzo 2022 a seguito di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata il 28.06.2021; al riguardo, chiede:

1. l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità dell'applicazione dell'art. 1186 c.c. con conseguente remissione nei termini per il pagamento rateale dell'importo residuo del mutuo fondiario;
2. la cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata in CR nonché nelle banche dati dei Sic *"in quanto ne difettano i presupposti di legge"*.

L'intermediario, con la missiva datata 28 giugno 2021 recapitata in data 7.07.2021 ha trasmesso alla ricorrente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con effetto immediato, in relazione al mutuo ipotecario n.***368, chiedendo la restituzione del debito pari a 167.241,46 euro. Consta agli atti la sentenza di dichiarazione di fallimento della S.C. snc nonché del socio illimitatamente responsabile sig. G.M., cointestatario del mutuo in oggetto.

La ricorrente lamenta l'illegittimità della dichiarata decadenza, evidenziando che l'art. 1186 c.c. non trova applicazione nel caso che ci occupa in quanto l'insolvenza si è verificata solo in capo al cointestatario, a causa del suo fallimento personale, e non della ricorrente, che non è mai andata in mora con il pagamento del mutuo; la ricorrente ha continuato ad onorare per intero il pagamento della rata del suddetto mutuo sino al mese di febbraio 2022 senza alcuna ulteriore contestazione e/o comunicazione da parte della banca; in data 27 ottobre 2020, la ricorrente aveva acquistato la quota del 50% per cento dell'immobile già in capo al cointestatario del mutuo sig. G.M., accollandosi il pagamento integrale della quota di mutuo quale prezzo della compravendita; l'accollo rimaneva "interno", senza accettazione da parte della banca che veniva a conoscenza della vendita e dell'operazione di accollo solo successivamente e a distanza di un anno; nel mese di marzo 2022, l'intermediario chiudeva il conto corrente personale della ricorrente dove veniva addebitata la rata del mutuo ipotecario, senza alcuna ulteriore preventiva e formale comunicazione, ed effettuava la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi.

Ai sensi dell'art. 1186 c.c., regolante la materia, *"quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse"*.

Con riferimento alla disciplina pattizia, non consta agli atti alcun "capitolato" delle condizioni generali applicabili al mutuo; l'art. 4 del contratto di mutuo prevede la decadenza del beneficio del termine al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. Nella missiva del 28.6.2021, l'intermediario specifica che a fondamento dello scioglimento del vincolo contrattuale e della dichiarata decadenza dal beneficio del termine vi sono *"le pregiudizievoli manifestate a carico del sig. G.M. riguardanti la sentenza dichiarativa di fallimento numero generale *68, numero particolare *92 con atto del 11/01/2021"*. Secondo la resistente, la situazione economico/finanziaria della ricorrente col cointestatario del mutuo sig. G.M. è strettamente interconnessa e i due beneficiari del mutuo devono essere considerati come *"una unica parte mutuataria plurisoggettiva"*: la decadenza del beneficio del termine è una dichiarazione unilaterale recettizia, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a

conoscenza del debitore, e non obbliga la banca ad agire immediatamente *in executivis* o a rifiutare pagamenti parziali, come i pagamenti delle rate effettuati dalla ricorrente.

Ben spiega Corte di Cassazione 18 novembre 2011 | n. 24330 come vada intesa la perdita della garanzia: *Di qui due essenziali considerazioni: a) dato che la finalità perseguita dalla norma di cui all'articolo [1186 cod. civ.](#) è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, lo stato di insolvenza cui si fa riferimento non può che essere costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni. Ciò significa che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma, solo l'impotenza, reale ed oggettiva, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non deve neppure rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, b) Dato che la norma esprime una tutela bilanciata degli interessi del creditore e di quelli del debitore, deve intendersi che: 1) la valutazione dello stato di insolvenza va effettuata con riferimento al momento della decisione.*

In linea col predetto l'arresto, il Collegio di Milano, decisione n. 2104 del 01 marzo 2017: *“Quanto alle domande sub 1) e 2), collegate all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1186 c.c. da parte dell'intermediario e alla sussistenza dei relativi presupposti, contestati dalla ricorrente, il Collegio si richiama al consolidato orientamento della Cassazione per il quale “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pur temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (Cass. n. 24330/2011). Ai fini dell'applicazione della norma citata non occorre pertanto una condizione di conclamata insolvenza, ma è sufficiente una condizione di squilibrio economico-finanziario che ponga in dubbio la possibilità di soddisfacimento del creditore.*

Sulla base di queste considerazioni, dall'esame dei fatti come documentati dalle evidenze probatorie versate in atti, il Collegio rileva come una condizione di squilibrio finanziario e di irregolarità solutoria potesse senz'altro prospettarsi nel caso di specie nel momento in cui l'intermediario ha esercitato la facoltà di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

Concludendo, due elementi concorrono al rigetto del ricorso.

Il fallimento del condebitore, di talché la banca legittimamente si preoccupa al mutarsi dell'originaria situazione della malleveria; la intima cointeressenza tra i mutuatari della vicenda economica, il fallito essendo il marito della ricorrente ed il bene dato in garanzia delle attività economiche del medesimo, poi fallito.

Alla legittima pretesa della banca di vedersi restituire il mutuo senza dilazioni, consegue la legittimità della iscrizione CR, non avendo gli obbligati dato corso alla restituzione. Invero, le parti concordano nel ritenere che nel mese di marzo 2022 l'intermediario ha provveduto ad estinguere i rapporti bancari intestati alla ricorrente ed alla classificazione della relativa posizione a sofferenza; parte ricorrente ha trasmesso la visura della Centrale dei rischi

rilasciata in data 22.04.2022. Parte resistente precisa, al riguardo, che la ricorrente era consapevole di essere decaduta dal beneficio del termine per aver ricevuto la relativa comunicazione formale, che conteneva tra l'altro il dovuto preavviso di segnalazione a sofferenza; l'intermediario si era inoltre convinto, dalla lettura della relazione ex art. 172 L.F. redatta dal Commissario Giudiziale della procedura di concordato e della relazione ex art. 33 L.F. redatta dal Curatore Fallimentare, della stretta interconnessione tra la ricorrente e le attività economiche del sig. G.M. e del fatto che entrambi fossero in situazione di sofferenza.

La Circolare n. 139/1991 (Cap. II - Sez. 2 - punto 1.5) prevede al riguardo che *“Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. ... L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. ... La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza”*.

Secondo l'orientamento costante dei Collegi, ai fini della segnalazione a sofferenza l'intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 611/14).

In conclusione, il ricorso va respinto per tutte le domande.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI